
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 102

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020.

(Bollettino Ufficiale n. 135, parte prima, del 31.12.2020)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z) e l'articolo 69 dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Considerato quanto segue:

1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino alla data del 31 gennaio 2021;
2. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso difficoltoso alle amministrazioni comunali il rispetto della tempistica per la conclusione dei procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
3. La l.r. 65/2014, al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non rispettano tali termini delle conseguenze di natura sanzionatoria;
4. Si ritiene a tal fine opportuno prorogare di ulteriori dodici mesi, oltre a quelli già previsti dalla l.r. 31/2020 al momento della sua entrata in vigore, il termine per la conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, limitatamente ai casi dei procedimenti già avviati alla medesima data di entrata in vigore della sopracitata legge o avviati entro il 31 dicembre 2020;
5. È necessario correggere alcuni errori materiali presenti nell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020;
6. È opportuno differire il termine del 30 giugno 2020 per l'approvazione delle varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, della l.r. 65/2014, alla data del 30 giugno 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso determinata dal COVID-19;

7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche al preambolo della l.r. 31/2020

1. Al punto 12 del preambolo della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), la parola: " sei " è soppressa.

Art. 2

Correzione di errori materiali. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, dopo le parole: " articolo 94, comma 2 quater " sono inserite le seguenti: " della l.r. 65/2014 " .
2. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, dopo le parole: " articolo 134, comma 1, lettera a), b), b bis), f) ed l), " sono inserite le seguenti: " della l.r. 65/2014 " .
3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 bis della l.r. 31/2020, sono aggiunte le parole: " della l.r. 65/2014 " .

Art. 3

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole: " sei mesi " sono sostituite dalle seguenti: " diciotto mesi " .
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2020 le parole " sei mesi di proroga di cui al comma 1. " sono sostituite dalle seguenti: " dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1. " .

Art. 4

Differimento del termine per l'approvazione delle varianti di cui al comma 2 bis dell'articolo 222 della l.r. 65/2014, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal COVID19

1. Il termine previsto dall'articolo 222, comma 2 bis, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per l'approvazione delle varianti regolate da tale disposizione, è differito al 30 giugno 2021.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.